

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1958

Modificazione dell'articolo 615 del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le varie norme del Codice di procedura civile che danno luogo a maggiori difficoltà pratiche vi è anche quella relativa alle opposizioni alla esecuzione nel procedimento per consegna o rilascio.

Fintanto che gli sfratti si sono avuti prevalentemente per locazioni soggette a vincolo di proroga la procedura speciale permetteva lo svolgersi delle opposizioni in sede di fissazione di soggio o nel termine ampiamente prorogato concesso per lo soggio stesso. Ma ormai sono numerose, e diventano sempre più numerose le esecuzioni di sfratti per locazioni non soggette a proroga. Di qui il sorgere, non frequentissimo, ma abbastanza frequente di controversie in opposizione all'esecuzione.

Accade ora che secondo gli insegnamenti della Corte suprema primo atto della esecuzione in tema di rilascio sia il fatto dell'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo.

Per il disposto dell'articolo 624 il Giudice dell'esecuzione può sospendere l'esecuzione solo se l'opposizione è proposta a' sensi del secondo comma dell'articolo 615 solo quando cioè è iniziata l'esecuzione, il che vuol dire,

dunque in sede di esecuzione per consegna o rilascio, solo quando l'ufficiale giudiziario è sul posto.

Di qui la assoluta mancanza di difesa dell'esecutato contro qualsiasi sopruso a suo carico se non ricorrendo a sistemi veramente qualificabili come espedienti curialeschi.

Che cosa si deve fare in simili casi? Chi ha un po' di pratica lo sa bene. Si prepara il ricorso per opposizione a' sensi dell'articolo 615 secondo comma e si manda dal Giudice di esecuzione a mezzo di un sostituto o di un commesso di studio che attende una chiamata telefonica.

Il patrono dell'esecutato va sul posto ed attende, magari per ore (l'avviso di soggio avverte che questo si farà alle ore 9 e seguenti del giorno fissato) l'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Quando questi arriva e comincia a dichiarare le ragioni della sua venuta si avverte telefonicamente il sostituto che il ricorso è presentabile e si comincia ad opporre una serie di eccezioni formali che vanno dalla contestazione delle firme di autenticazione del titolo esecutivo, alla impossibilità di rimuovere persone opportunamente ammalatesi cinque minuti

prima dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario e messi a letto. Si inizia allora una corsa alla velocità tra il patrono dell'esecutante che vuol giungere ad eliminare ogni difficoltà ed è arrivato munito di Forza pubblica, di facchini, di medico fiscale, eccetera, e il sostituto che si precipita dal Giudice dell'esecuzione, e poi nelle cancellerie per avere il provvedimento di sospensione che poi porterà — con un auto che non conoscerà ostacoli al proprio procedere — sul luogo dell'esecuzione. Se la vittoria arride al patrono dell'esecutato che è stato più veloce, al giungere della fatidica carta bollata guariscono gli ammalati, cessano le eccezioni di procedura, scompare ogni dubbio sulla regolarità delle firme, eccetera. Se invece la vittoria nella corsa ad ostacoli arride al procuratore dell'esecutante, non c'è più rimedio, lo sfrattato è sfrattato, avesse ragione o avesse torto. Si rifarà per i danni, ma intanto deve andare a portare la fami-

glia in Comune a reclamare contro la giustizia.

Questo sistema non può indubbiamente continuare per la serietà della Giustizia stessa. Di qui la opportunità di un disegno di legge che stabilisca che il procedimento di opposizione alla esecuzione possa essere proposto a' sensi del secondo comma dell'articolo 615 dopo la notificazione dell'avviso di cui al primo comma dell'articolo 608 del Codice. Il sottoscritto non vuole urtare contro l'insegnamento della Corte suprema, ma vuole solo stabilire che dal momento in cui è fatto avviso al debitore del rilascio che nel giorno fissato l'ufficiale giudiziario accederà sul posto l'opposizione all'esecuzione vada proposta con le forme di cui all'articolo 615, secondo comma così che occorrendo possa intervenire il giudice dell'esecuzione con provvedimenti cautelati.

Il sottoscritto vi propone pertanto di approvare il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 615 del Codice di procedura civile è così modificato:

« Quando è iniziata l'esecuzione, e nella esecuzione per rilascio di immobili, dopo la notificazione dell'avviso previsto dal primo comma dell'articolo 608, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto ».